



REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL' ELENCO ARBITRI

Premessa

La Camera Arbitrale Forense dispone di una banca dati in cui sono inseriti i nominativi e i "curricula" di coloro che possono svolgere con professionalità e competenza l'incarico di Arbitro, garantendo l'assoluta terzietà, imparzialità e indipendenza.

1. REQUISITO DELL'ONORABILITA' DELL'ARBITRO

- a. Non essere stato soggetto a provvedimenti disciplinari del competente Consiglio Distrettuale di Disciplina, superiori all'avvertimento.
- b. Non essere stato condannato per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione.
- c. Non essere stato soggetto a misure di prevenzione o di sicurezza.

2. PRESUPPOSTI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Potranno presentare domanda di iscrizione all'Elenco arbitri gli avvocati iscritti all'Albo di appartenenza da almeno 5 (cinque) anni, nonché, a seguire e in via alternativa tra loro, in possesso dei seguenti ulteriori requisiti documentali:

- a. Avvocati che abbiano maturato esperienze in procedure arbitrali.
- b. Avvocati che abbiano tenuto corsi di formazione in materia arbitrale.
- c. Avvocati che abbiano seguito corsi di formazione in materia arbitrale.

3. SELEZIONE DEGLI ARBITRI

a. Gli avvocati in possesso dei requisiti di cui all'art 2 e a seguire, in via alternativa tra loro, ai punti a, b e c , potranno essere inseriti nell'Elenco degli arbitri senza obbligo di frequenza del corso in materia di arbitrato.

b. Gli avvocati in possesso del solo requisito di cui all'art. 2 (iscrizione all'Albo avvocati da almeno 5 anni), avranno l'obbligo di frequenza del corso di formazione in materia di arbitrato con verifica finale.

4. OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

Gli avvocati ammessi ed iscritti nell'Elenco degli Arbitri, al fine di poter mantenere l'iscrizione, avranno l'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento in materia arbitrale, con cadenza biennale.

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO – MODALITA' E TERMINI

a. La domanda con allegato il "curriculum vitae" deve essere inviata tramite PEC alla Segreteria della Camera Arbitrale.

b. L'avvocato, nella domanda, deve altresì:

1. autocertificare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 1;
2. dimostrare, con relativa documentazione, di possedere i requisiti di cui all'art. 2;

c. L'avvocato può indicare, nella domanda, le materie in cui ritiene di avere particolare competenza o specializzazione e la sede o le sedi in cui opera.

d. L'ammissione o la mancata ammissione nell'Elenco sono comunicate dalla Segreteria della Camera Arbitrale, tramite PEC.

6. SANZIONI DISCIPLINARI

L'Arbitro nominato che dovesse risultare carente dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2 o non operare secondo trasparenza, imparzialità e correttezza, non attenendosi alle norme del Codice Etico, verrà convocato dal Consiglio Direttivo che, sentito l'Arbitro ed esaminata la documentazione prodotta, emetterà un provvedimento di sospensione o cancellazione dall'Elenco o di archiviazione.